

IL REGIO SUPREMO
 TRIBUNALE DI SANITÀ
 D I V E N E Z I A.

Essendo essenzialmente necessario che sugli ordini emanati da questo Regio Supremo Tribunale non naschino, o si coltivino ulteriori equivoci, i quali producono in effetto un diservizio al buon governo della gelosa materia della Epizootia; A più chiara precisa intelligenza delli comandi del medesimo Tribunale spiegati nelle di lui Lettere Circolari 19., e 21. Aprile corrente spedite in Terra Ferma, le quali vengono confermate, si prescrive quanto segue.

I. Gl'Officj di Sanità di quelle Città che all'Epoca primo Gennaro 1796. erano Capi di Provincia sono interinalmente incaricati nell'emergenze di Epizootia della più esatta Sopravveglianza sopra ogni, e qualunque Officio di Sanità ch'esisteva nelle rispettive Provincie circoscritte, quanto ad estesa di Territorio, all'Epoca medesima.

II. Tutti li Officj di Sanità niuno eccettuato sparsi nella Terra Ferma siano da questo momento dipendenti, e immediatamente soggetti alli predetti Officj Capi di Provin-